



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO  
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI  
FONDO DI ROTAZIONE  
Ufficio Trattamento Giuridico e Matricolare

**Determinazione del Direttore Generale**

repertorio n° 354 del 20.09.2017

OGGETTO: Attuazione normativa sul trattamento economico da applicare, in presenza di concessione di congedo straordinario, in favore della  dipendente Sig.ra GARRAFFA ELISABETTA, ex l'art. 42 del D.lgs. n.151/2001.

**Proposta dal Responsabile del Procedimento**

**Vista** la richiesta prot. n. del /09/2017 (allegata al presente provvedimento per farne parte integrante) della dipendente Sig.ra Garraffa Elisabetta con la quale chiede 15 giorni di congedo straordinario ex l'art. 42 del D.lgs. n.151/2001;

**Premesso:**

- l'art. 42 - comma 5 - del D.lgs. del 26/03/2001 n°151, in base al quale per il dipendente che assiste persona con handicap riconosciuta, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge del 05/02/1992 n°104, è prevista la possibilità di fruire, in alternativa ai permessi mensili, periodi di congedo straordinario retribuito fino a due anni;
- che la sentenza della Corte Costituzionale n°158, del 18 Aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 comma 5 del D.lgs. del 26/03/2001 n°151, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati nella norma, anche per il coniuge convivente con soggetto in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato;
- che con verbale della competente Commissione Medica Integrata per l'accertamento delle invalidità civili, si riconosce al Marito della dipendente Sig.ra Garraffa Elisabetta, l'handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge del 05/02/1992 n°104;


**Considerato:**

- che, in conformità alla legge ed all'istanza prodotta in data /09/2017 Prot. , con la quale chiede 15 giorni di congedo straordinario ai sensi l'art. 42 comma 5 del D.lgs. del 26/03/2001 n°151:
- che Il comma 5-quinquies dell'art.42 ai sensi l'art. 42 comma 5 del D.Lgs. del 26/03/2001 n°151, stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.
- che occorre procedere alla formalizzazione del procedimento connesso alla fruizione del congedo di che trattasi secondo quanto indicato dalla normativa vigente;
- che secondo il comma 5-ter dell'art.42 del D.lgs. n.151/2001. e s.m.i., per il periodo di congedo fruito il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria che non abbiano carattere fisso e continuativo (ratei stipendiali, di tredicesima e di gratifiche annue) al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali;
- che l'anzidetta indennità economica di fatto sostituisce, per il periodo di fruizione congedo, l'importo eventualmente già corrisposto alla su nominata a titolo di stipendio complessivo, ragion per cui, occorre procedere alla determinazione della trattenuta da operare scaturente da erogazioni stipendiali di natura accessoria (indennità amministrazione, indennità di particolari condizioni di lavoro, produttività, retribuzione di risultato e premi per prestazioni individuali) che, pertanto l'ufficio Trattamento Economico Contrattuale

provvederà a quantificare, la trattenuta complessiva da operare in relazione al totale di giorni di congedo straordinario ex l'art. 42 del D.lgs. n.151/2001 con decorrenza dal 08/09/2017 al 22/09/2017.

Ufficio Trattamento Giuridico Matricolare

Il Responsabile  
Geom. Giuseppe Grammanco




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E  
COMUNI - FONDO DI ROTAZIONE

Il Dirigente  
Stefania Claudia Turchio





**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO  
DIREZIONE GENERALE**

OGGETTO: Attuazione normativa sul trattamento economico da applicare, in presenza di concessione di congedo straordinario, in favore della dipendente Sig.ra GARRAFFA ELISABETTA, ex l'art. 42 del D.lgs. n.151/2001.

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA e condivisa la proposta del responsabile del procedimento;

VISTO il parere di regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza;

**D E T E R M I N A**

- che i periodi non sono utili ai fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto (Circolare INPDAP n.31 del 12/05/2004);
- che la richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione corrisposta, ma con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (Art. 42, comma 5 ter D.Lgs. n.151/2001) con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo; ai sensi del comma 5 – quinquies del citato articolo;
- che l'indennità economica prevista dalla normativa deve sostituire, per il periodo oggetto di fruizione del congedo, l'importo eventualmente già corrisposto al suddetto dipendente a titolo di stipendio complessivo;

che pertanto l'ufficio Trattamento Economico e Contrattuale provvederà a quantificare la trattenuta complessiva da operare alla Sig.ra Garraffa Elisabetta, in relazione al totale di giorni 15 di congedo straordinario ex l'art. 42 del D.lgs. n. 151/2001 con decorrenza dal 08/09/2017 al 22/09/2017.

- la suddetta trattenuta si effettuerà direttamente in busta paga dal mese successivo alla decorrenza del Congedo, nel rispetto della misura massima di 1/5 dello stipendio con la modalità di rientro che non eccede i mesi 12.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Area Affari Generali e Comuni – Fondo di Rotazione a tutti gli uffici di competenza per i relativi atti consequenziali.

**Il Direttore Generale  
Dr. Fabio Marino**